

# ALBA LEASING LEASING STRUMENTALE PREMIO UNICO ANTICIPATO

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

**LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE**



**ALBA LEASING**

**LEASING STRUMENTALE**

**PREMIO UNICO ANTICIPATO**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 470/10/2198868 INC sono formate da 15 pagine e formano parte integrante del contratto 470/10/2198868

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

## GLOSSARIO

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.  
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

### **ASSICURATO:**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

### **CONTRAENTE:**

Alba Leasing Spa – proprietaria delle macchine assicurate.

### **MACCHINE ASSICURATE**

I beni strumentali oggetto di contratto di leasing finanziario (indicati negli elenchi di regolazione mensile).

### **SOCIETÀ:**

La Reale Mutua di Assicurazioni.

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla polizza medesima, il Set Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dell'importo percepito dagli intermediari.

## SEZIONE I - DANNI AI BENI

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### 1 Oggetto dell'assicurazione

La *Società*, in corrispettivo del *premio* convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della *Polizza* - Convenzione nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti alle macchine assicurate, causati da qualsiasi evento salvo le delimitazioni in seguito espresse.

#### 2 Delimitazione di assicurazione

La *Società* non è obbligata per i danni:

- a) causati da dolo dell'*Assicurato* e/o del *Contraente* o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori o del legale rappresentante, del soggetto che prende in sublocazione o noleggio il bene dall'Utilizzatore che ha stipulato il contratto di leasing;
- b) dovuti a vizi e/o difetti delle macchine assicurate o causati da normali obsolescenze e usura delle stesse;
- c) di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili, nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi e cinghie;
- d) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate;
- e) verificatisi o determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 60 giorni continuativi;
- f) alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;
- g) danni indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- h) causati da guasti meccanici, elettrici ed elettronici.
- i) di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatesi in conseguenza di atti di terrorismo.

Non rientrano, inoltre, nell'ambito della garanzia prestata dalla presente *polizza* i seguenti beni: natanti ed aeromobili e cose su essi installate, oggetti di natura estetica e promozionale, autoveicoli targati salvo per quanto precisato alla successiva Condizione Particolare D.

#### 3 Somma assicurata - macchine nuove

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo costo di *acquisto a nuovo* al momento della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

#### 4 Somma assicurata - macchine non nuove

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

5 Limiti di risarcimento - *Franchigie*

A) Limiti di risarcimento

La *Società* si impegna a ritenere automaticamente in garanzia, nei termini previsti dalla *Polizza* Convenzione, tutti i beni strumentali dati in locazione entro i seguenti limiti:

A1) € 4.000.000 per singola macchina;

A2) € 8.000.000 per singolo Utilizzatore nel caso di più macchine locate allo stesso Utilizzatore. La

*Società* quindi, in caso di danno indennizzabile, non sarà tenuta a pagare importi superiori a quelli indicati ai punti A1 ed A2. Il *Contraente* si impegna a fornire al termine di ogni mese un tabulato riportante i dati relativi ai Conducenti di cui al punto A2. Relativamente alle applicazioni su beni strumentali di valore singolo superiore a € 4.000.000 queste ultime dovranno essere specificatamente segnalate alla *Società* e la copertura assicurativa sarà operante unicamente in seguito all'esame delle risultanze tecniche emerse da specifico sopralluogo ispettivo sulla cui base dovranno essere concordate, di volta in volta, le condizioni di normativa e di tasso.

B) *Franchigie e scoperti*

Premesso che per bene si intende un singolo ente (macchinario, impianto o altro) di autonomo funzionamento e utilizzo e quindi non costituente parte di impianto o componente di sistemi complessi; si conviene che, in caso di danni indennizzabili a termini di polizza, ogni *indennizzo* verrà liquidato previa applicazione dei seguenti *scoperti*, relativi minimi e *franchigie*:

a) Beni di Valore Superiore a € 5.200

*Scoperto* 15%, minimo € 1.033 per i danni di Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere;

*Scoperto* 5%, minimo € 516 per qualsiasi altro danno.

b) Beni di Valore Superiore A € 260 e fino a € 5.200

*Scoperto* 10%, minimo € 154 per i danni di Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere;

*Franchigia* € 154 per qualsiasi altro tipo di danno.

b) Beni di Valore fino A € 260

*Franchigia* € 51 per qualsiasi tipo di danno.

c) Beni ad impiego mobile

*Scoperto* 20%, minimo € 154 per i danni di Furto, Rapina;

*Scoperto* 15%, minimo € 154 per ogni altro tipo di danno.

d) Autoveicoli targati, attrezzatura speciale (per beni di qualunque valore)

*Scoperto* 20%, minimo € 2.582 per danni di Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere;

*Scoperto* 20%, minimo € 516 per altri danni.

f) Autocarri:

*Scoperto* 20%, minimo € 2.582 per danni di Furto e Rapina;

*Scoperto* 5%, minimo € 516 per danni da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio.

g) Macchinario ed attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione.

Relativamente a detti beni si conviene che, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di euro € 2.582.

In caso di *sinistro* che coinvolga più garanzie il sinistro verrà liquidato applicando la *franchigia* più elevata.

Nel caso che un evento danneggi più beni compresi in un unico contratto di locazione verrà applicata una sola *franchigia*, comunque la più elevata.

Limite di indennizzo per garanzie catastrofali.

Relativamente alle garanzie catastrofali la *Società* non sarà tenuta ad indennizzare per anno assicurativo una somma superiore a:

- € 20.000.000 per terremoto, eruzioni vulcaniche;

- € 13.000.000 per inondazioni, alluvioni, allagamenti.

6 Obblighi in caso di *sinistro*

Tutti i *sinistri* alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dall'*Assicurato* alla *Società* ed al Locatore entro le 96 ore successive al *sinistro* o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

I *sinistri* di incendio, furto, rapina, o di origine presumibilmente dolosa, devono essere denunciati nei termini di Legge all'Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società* l'*Assicurato* deve fare quanto è in

suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della *Società* prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie, e di quelle sostenute per limitare il danno. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del *sinistro* fatta alla *Società*; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato - prima della ispezione da parte di un incaricato della *Società* - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività .

In caso di garanzia prestata sul "Capitale Residuo" in occasione di ogni *sinistro* il Locatore è comunque obbligato, su richiesta della *Società*, a produrre il piano di ammortamento finanziario relativo alle macchine danneggiate, calcolato in base alle tabelle percentuali di degrado vigenti al momento del singolo contratto di locazione finanziaria per le macchine danneggiate medesime.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* può prendere tutte le misure del caso. La *Società* non è obbligata ad alcun *indennizzo* ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal *sinistro*.

La *Società* si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'*Assicurato* entro 8 giorni dal ricevimento della denuncia del *sinistro*.

## 7 Danni - Procedura delle Liquidazioni

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l'*Assicurato* e la *Società* ovvero, se una delle due Parti lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla *Società* ed uno dall'*Assicurato*, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell'altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto.

**A richiesta di una delle due Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori della provincia ove il sinistro è avvenuto.**

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna Parte, ed è liquidata per intero dalla *Società* alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'*Assicurato* dell'*indennizzo* dovutogli. I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Nei soli casi in cui vi sia irreperibilità e/o indisponibilità dell'*Utilizzatore* o del Curatore fallimentare, definita in un anno di tempo trascorso dalla prima richiesta documentata di contatto del Perito, e che gli stessi non possano essere ricondotti all'ipotesi del reato di Appropriazione indebita, la Reale Mutua quantificherà il danno congiuntamente al *Contraente*, secondo le attuali condizioni contrattuali di liquidazione (compresi i deducibili), ma con l'ulteriore limite massimo pari al debito residuo, al momento del *sinistro*, desumibile dal piano di ammortamento (in mero conto capitale quindi depurato dal rendimento finanziario dell'operazione) allegato al contratto di locazione perfezionato.

Il *Contraente* rilascerà in fase di pagamento anche liberatoria a Reale Mutua.

## 8 Danni - Mandato ai Periti

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- di constatare per quanto sia possibile la causa del *sinistro*;
- di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla *polizza* o dai successivi atti di variazione, e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
- di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
- di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro*, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
- di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte della *Polizza* Convenzione.

## 9 Liquidazione dei danni - Garanzia "Capitale Pieno" Enti Nuovi

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

- a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
- 1) stimando il costo d'acquisto a nuovo, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
  - 2) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per permettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinata;
  - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato in a2) e lo si diffalca dell'importo stimato in a3);

- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
- 1) stimando il *costo di acquisto a nuovo*, al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
  - 2) stimando il valore a nuovo della cosa danneggiata al momento del *sinistro*;
  - 3) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato in b2) e lo si diffalca dell'importo stimato in b3) con il limite del triplo del valore che la macchina aveva al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e deperimento.

La norma di cui al precedente comma b) non si applica per i danni causati da furto e per tutti i danni a macchinari ed attrezzature di cantiere, autoveicoli targati, attrezzature speciali ed autogrù per i quali è operante quanto segue:

- c) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
- 1) stimando il *costo di acquisto a nuovo*, al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
  - 2) stimando il valore, al momento del *sinistro*, della o delle macchine colpite, tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
  - 3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del *sinistro*.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato in c)2 e lo si defalca dell'importo stimato in c)3.

**La norma di cui al precedente comma b) continua ad applicarsi peraltro ai danni causati da Furto, sia totale che parziale, per i soli beni di valore singolo inferiore ad € 10.000 e per i quali non siano trascorsi più di 5 anni dalla costruzione.**

Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione (stima a2) eguagliano o superano il valore della macchina danneggiata.

**Se la somma assicurata in polizza per ciascuna macchina risulta inferiore a quanto previsto dall'Art .3, vale il disposto dell'Art .1907 del Codice Civile.**

**Dal risarcimento calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.**

**Sono escluse dal risarcimento le spese di eventuale riparazione provvisoria e le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dai normali, nonché quelle determinatisi al di fuori del territorio nazionale. Sono pure esclusi dal risarcimento i costi per eventuali revisioni o modifiche alle macchine operatrici colpite da sinistro.**

**Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo non può mai eccedere il 150% della somma assicurata, con l'esclusione dei danni da furto e a macchinari ed attrezzature di cantiere, autoveicoli targati, attrezzature speciali ed autogrù, per i quali il limite suddetto è quello della somma assicurata, e fermo restando il limite di risarcimento per singola macchina di cui all'art 5.A.A1.**

L'Assicurato può richiedere alla Società, che ha la facoltà di concedere, il reintegro per l'anno assicurativo in corso delle somme assicurate mediante il versamento di un premio supplementare da concordarsi con la Società dopo ciascun sinistro. L'I.V.A. verrà compresa nel calcolo dell'indennizzo solo se da comprovata documentazione risulterà essere stata assicurata.

## 10 Liquidazione dei danni - Garanzia "Capitale Pieno" Enti Non Nuovi

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

- a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
- 1) stimando il costo d'acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
  - 2) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate tenendo conto della obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa della o delle macchine colpite, necessarie per rimettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinata;

- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del **sinistro**, dai residui delle parti eventualmente sostituite.  
Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato in a2) e lo si diffalca dell'importo stimato in a3);
- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
  - 1) stimando il costo di acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
  - 2) stimando il valore, al momento del **sinistro**, della o delle macchine colpite, tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
  - 3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del **sinistro**.  
Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato in b2) e lo si diffalca dell'importo stimato in b3).

Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione (stima a2) eguagliano o superano il valore che la macchina aveva al momento del danno (stima b2). **Se le somme assicurate in polizza per ciascuna macchina risultano inferiori a quanto previsto dall'Art .4, vale il disposto dell'Art .1907 del Codice Civile. Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo non può eccedere, fermo restando quanto previsto dall'art .5 precedente, il valore commerciale (stima b2) della macchina stessa.**

L'**Assicurato** può richiedere alla **Società**, che ha la facoltà di concedere, il reintegro per l'anno assicurativo delle somme assicurate mediante il versamento di un **premio** supplementare da concordarsi con la **Società** dopo ciascun **sinistro**.  
L'IVA verrà compresa nel calcolo dell'**indennizzo** solo se da comprovata documentazione risulterà essere stata assicurata.

## 11 Liquidazione dei danni - Garanzia Capitale Residuo

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

- a) Enti nuovi - nel caso di danni suscettibili di riparazione:
  - 1) stimando il **costo di acquisto a nuovo**, al momento della stipula del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
  - 2) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del **sinistro**, necessarie per rimettere la macchina danneggiata in condizione di poter compiere normalmente il lavoro cui è destinata;
  - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del **sinistro**, dai residui delle parti eventualmente sostituite.  
Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in a2) e lo si diffalca dell'importo stimato come in a3).
- b) Enti non nuovi - nel caso di danni suscettibili di riparazione:
  - 1) stimando l'importo totale delle spese di riparazione tenuto conto della obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa della o delle macchine colpite;
  - 2) stimando il valore ricavabile, al momento del **sinistro**, dai residui delle parti eventualmente sostituite.  
Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in b1), lo si diffalca dell'importo stimato come in b2).
- c) Enti nuovi ed Enti non nuovi - nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
  - 1) stimando il valore del capitale residuo dedotto dal piano di ammortamento finanziario del Locatore della o delle macchine danneggiate al momento del **sinistro**;
  - 2) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del **sinistro**.  
Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in c1), lo si diffalca dell'importo stimato come in c2).

Nel caso in cui il risarcimento, come sopra calcolato, sia inferiore, al momento della risoluzione, sia parziale che totale, del contratto di leasing, al capitale imponibile fatturato all'**Utilizzatore** da parte di Alba Leasing, è prevista una maggiorazione dell'**indennizzo**, a copertura di detta differenza, fino ad un massimo del 10% dell'**indennizzo** stesso.

Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore del capitale residuo dedotto dal piano di ammortamento finanziario.

Con riferimento a quanto precede del presente articolo, si precisa che per piano di ammortamento finanziario si intende quanto previsto al quarto paragrafo dell'art .6. **Se la somma assicurata in polizza per ciascuna macchina risulta inferiore a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 vale il disposto dell'art .1907 del Codice Civile. Dal risarcimento calcolato come nei precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza. Sono escluse dal risarcimento le spese di eventuale riparazione provvisoria e le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dai normali, nonché quelle determinatisi al di fuori del territorio nazionale. Sono pure esclusi dal risarcimento i costi per eventuali revisioni o modifiche alle macchine colpite da sinistro.**

Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più **sinistri** avvenuti nello stesso anno assicurativo non può mai eccedere, fermo quanto previsto dall'art .5, la relativa somma assicurata.

L'**Assicurato** può richiedere alla **Società**, che ha la facoltà di concedere, il reintegro per l'anno assicurativo in corso delle somme assicurate mediante il versamento di un **premio** supplementare da concordarsi con la **Società** dopo ciascun **sinistro**.  
L'I.V.A. verrà compresa nel calcolo dell'**indennizzo** solo se da comprovata documentazione risulterà essere stata assicurata.

## 12 Pagamento dell'indennità

Il pagamento dell'*indennizzo* in contanti è eseguito dalla *Società* alla propria sede ovvero alla Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, entro 60 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva, semprechè sia trascorso il termine di 60 giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del *sinistro*, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 60 giorni decorrente dalla data della **presentazione da parte dell'assicurato della prova che non ricorrono alcuno dei casi di esclusione previsti precedentemente. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato o il Locatore non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi**; la *Società* ha la facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Deposito e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome del Locatore, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

## 13 Indennità aggiuntiva danni indiretti

In caso di danno indennizzabile di importo superiore a € 15.000, qualora il pagamento dell'*indennizzo* non potesse avere corso entro i 30 giorni previsti dal precedente art. 12, la *Società* si impegna a riconoscere all'*Assicurato*, a titolo di danni indiretti in genere, una integrazione del 6% dell'*indennizzo* stesso **fermi comunque i limiti di massimo indennizzo previsti dalla presente Polizza Convenzione. Il ritardo del pagamento deve però essere conseguente all'impossibilità di presentazione alla Compagnia dei documenti necessari quali i certificati attestanti la proprietà della cosa oggetto del Leasing o di documenti che l'Autorità Giudiziaria deve rilasciare.**

In ogni caso l'*Assicurato* per aver diritto a quanto sopra deve dimostrare di aver fatto idonea richiesta dei documenti entro 30 giorni dalla data del *sinistro* alle competenti Autorità Amministrative o Giudiziarie.

## 14 Delimitazione generale dei rischi assicurati

La *Società* non è obbligata per i danni avvenuti in occasione o anche solo indirettamente connessi con:

- atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische, provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
  - eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a meno che l'*Assicurato* o il Locatore provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

## 15 Conservazione delle cose assicurate

Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza, cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite.

L'*Assicurato* si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della *Società* di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio, e salvo che l'*Assicurato*, a richiesta della *Società* non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della *Società* di risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dalla assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in *polizza*.

## 16 Buona fede

L'omissione da parte del *Contraente* e/o dell'Utilizzatore di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della notifica dei dati necessari per l'assunzione in carico del rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede e non siano tali che l'*Assicurato*, conoscendole, avrebbe rifiutato di prestare la garanzia.

L'*Assicurato* però avrà l'obbligo di corrispondere alla *Società* il maggior *premio* proporzionale al maggior rischio che è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

La validità della garanzia di cui alla presente *Convenzione* non sarà pregiudicata da omissioni, sviste, dimenticanze, errori involontari o ritardi nell'invio della documentazione da parte del *Contraente* fino ad un massimo di 180 giorni dall'effetto del contratto di leasing.

Si conviene, in ogni caso, che i beni non assicurabili con la presente Convenzione si intendono esclusi sin dall'origine, ancorché siano stati erroneamente inclusi in copertura e ne sia stato pagato il *premio*, che verrà restituito al netto delle imposte.

Qualsiasi errore nella determinazione dell'attività e del relativo tasso di rischio o qualsiasi successiva modifica del rischio non comunicata, commesso in buona fede nella fornitura dei dati previsti dall'articolo "Notifica dei beni assicurati", non avrà rilevanza ai fini della copertura prevista dalla presente polizza, poiché le Parti, in caso di errore, per stabilire l'esattezza di detti dati, faranno riferimento a quanto indicato nel contratto di leasing ed agli eventuali atti modificativi, nonché ai documenti ufficiali. E' fatto tuttavia reciproco obbligo delle parti di provvedere alle rettifiche degli eventuali suddetti errori provvedendo al contempo al conguaglio del premio convenuto".

#### 17 Fenomeno elettrico

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.h) la Società risponde dei danni che si manifestassero sui beni concessi in leasing, compresi componenti elettronici ed elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Non sono indennizzabili i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici. In caso di danno indennizzabile il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 516,00 e col massimo indennizzo di 50.000,00 euro per sinistro. S'intendono compresi in garanzia i danni che si manifestassero sui beni concessi in leasing per effetto di guasti elettrici/elettronici provocati da cause endogene. Questa estensione di garanzia viene prestata previa applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 516,00 e col massimo indennizzo di euro 5.000,00 per sinistro.

#### 18 Anticipi sull'indennizzo

Su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 30 giorni dopo la denuncia di *sinistro*, la Società anticiperà, entro i 30 giorni successivi, un importo pari al 70% di quello che, sulla base delle stime preliminari eseguite dai periti risulterà essere il presumibile ammontare dell'indennizzo.

Il suddetto anticipo sarà dovuto a condizione che l'indennizzo globale presumibile risulti non inferiore a € 51.000 e semprechè non esistano dubbi fondati sulla risarcibilità del danno. L'anticipo sarà corrisposto solo previo benessere del beneficiario del vincolo.

#### 19 Onorario dei periti

La Società rimborserà in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo col massimo di € 25.000.

#### 20 Rimborso canoni

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza all'Utilizzatore i canoni di locazione che lo stesso è tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da *sinistro*.

La Società non indennizza i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del bene distrutto o danneggiato;
- d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di *indennizzo* si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o la sostituzione delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e avrà durata massima di 90 giorni.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente garanzia troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione.

Il limite di *indennizzo* viene stabilito in € 100.000 per ogni *sinistro*, con il massimo di € 400.000 per tutti i *sinistri* che colpiscono la *polizza* durante un'annualità assicurativa.

Per ogni *sinistro* viene applicata una *franchigia* di 10 giorni.

## 21 Maggiori costi

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento del bene assicurato, la *Società* indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, **semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di *indennizzo*** e riguardino ad esempio:

- 1) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi.

La *Società* non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causata da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti.

Il limite di *indennizzo* per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima del 25% della somma assicurata per bene colpito con il massimo di € 80.000 per *sinistro*.

Per tutti i *sinistri* che colpiscano la *polizza* durante un'annualità assicurativa la *Società* non indennizza importo superiore a € 400.000.

Per ogni *sinistro* viene applicata una *franchigia* di 3 giorni.

## 22 Ricorso terzi

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza di € 250.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

## 23 Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La *Società* risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico – purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del *sinistro*, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82, con il limite del 10% del valore del bene con il minimo di € 10.000 ed il massimo di € 150.000 per *sinistro*, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

#### 24 Guasti meccanici

A parziale deroga dell'art 2h, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati da o dovuti a guasti meccanici.

**Reale Mutua non indennizza i danni a:**

- utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, interruttori, sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto;
- macchinario e attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione, autoveicoli targati .

In caso di danno indennizzabile il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di 500 Euro e col massimo indennizzo di 30.000 Euro per sinistro.

In ogni caso Reale Mutua non indennizzerà comunque più di due sinistri per ogni contratto di locazione.

#### 25 Altre assicurazioni - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Il *Contraente* è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi danni, sopra la totalità o parte delle cose assicurate con la presente *polizza*, così come si obbliga, prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo, a darne avviso alla *Società*. Questa ha diritto di farsi rilasciare dal *Contraente* copia della *polizza* stipulata con altre *Società* e può recedere dal contratto dandone comunicazione al *Contraente* nel termine di 15 giorni dal ricevimento della copia stessa.

In caso di *sinistro*, il *Contraente* deve comunicare alla *Società*, pena la decadenza dal diritto al risarcimento, tutte le altre assicurazioni, per gli stessi rischi, esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti, fornendo copia delle relative *polizze*.

Se esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni senza tener conto della presente assicurazione.

In caso si proceda alla definizione e liquidazione del danno direttamente con Alba Leasing S.p.A. quest'ultima è esente dagli obblighi di cui all'Art. 1910 del C.C.

#### 26 Vincolo a favore del locatore

La presente assicurazione è vincolata a tutti gli effetti a favore della spett.le Alba Leasing S.p.A. - con Sede in MILANO, proprietaria del macchinario che l'Utilizzatore ha preso in locazione e pertanto **la Società assicuratrice si obbliga a:**

- 1) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- 2) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Alba Leasing Spa;
- 3) pagare esclusivamente alla Alba Leasing S.p.A anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo della liquidazione di eventuali *sinistri*.

#### 27 Territorialità

Le garanzie della presente *Polizza* Convenzione sono operanti qualora le macchine assicurate siano utilizzate nel territorio degli stati membri dell'Unione Europea.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**1 Oggetto dell'assicurazione**

La *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente* per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, e salve le esclusioni di cui all'articolo che segue, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate con la presente polizza.

Si considerano inclusi in garanzia, nel limite del 10% del massimale garantito dalla garanzia RCT, i danni di interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza.

**2 Delimitazione dell'assicurazione**

Non sono considerati terzi:

- a) i soci a responsabilità illimitata, gli Amministratori del *Contraente* e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per il *Contraente* o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- i danni di cui debba rispondere l'Utilizzatore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- i danni da inquinamento in genere.
- i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.

**3 Massimali di Garanzia/ Franchigia**

In caso di *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi:

- 1) la *Società* non sarà obbligata a risarcire importi superiori ad € 2.500.000 per evento;
- 2) il risarcimento del danno per danni a cose verrà pagato previa detrazione di una *franchigia* fissa ed assoluta pari ad € 154.

**4 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve:

- a) darne avviso all'Agenzia di Piacenza della *Società* o alla *Società* entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, data, il luogo e la causa del *sinistro*;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoprando alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la *Società* lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Il *Contraente* è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che essa abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne ha favorito le pretese, decade dal diritto al risarcimento a termini della presente sezione II di polizza.

**5 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra *Società* ed *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

**La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

CONDIZIONI PARTICOLARI

VALIDE PER I SETTORI CORRISPONDENTI

**A Apparecchiature Elettroniche**

Rientrano nel presente settore a titolo esemplificativo i seguenti enti:

- gli impianti ed apparecchi per ufficio, i sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati (SEED), gli impianti di ricetrasmisione e telecomunicazione, gli impianti telefonici e citofonici, gli impianti ed apparecchi per diagnosi, terapia e medicina in genere (elettromedicali), gli impianti di controllo della struttura dei materiali e ricerca scientifica, gli impianti ed apparecchi per la navigazione, la segnalazione, il controllo e la misurazione, gli impianti ed apparecchi per la preparazione di cliché e di matrici, per laboratori fotografici, per la riproduzione dei documenti e per la cinematografia.

**Impiego Mobile**

Le apparecchiature che per loro particolare natura e caratteristiche tecniche possono normalmente essere usate in luoghi diversi, sono assicurate anche durante lo spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso quello a mano, nell'ambito territoriale di cui alla Condizione Generale 24) di *Polizza*. Quando le apparecchiature vengono lasciate su autoveicoli, la garanzia furto è valida solo se l'autoveicolo è regolarmente chiuso a chiave e, durante le ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) **purché l'autoveicolo, regolarmente chiuso a chiave, sia ricoverato in rimessa privata o cortile privato chiusi, oppure in posteggi custoditi. Non si risarciscono i danni dovuti alla rottura dei filamenti, valvole e tubi.**

**B Macchinari ed Attrezzature di cantiere**

Rientrano nel presente settore a titolo esemplificativo i seguenti enti:

le attrezzature di varo, le frese per gallerie, le attrezzature ed i macchinari per cantieri edili, stradali, idraulici, minerari e ferroviari, qualunque ne sia il loro uso e destinazione.

**Trasporto, trasferimento, carico e scarico**

A parziale deroga dell'art. 2 d) delle condizioni generali di assicurazione e solo relativamente a "macchinari ed attrezzature di cantiere", la *Società* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate.

**Il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.582 e con il massimo indennizzo di € 155.000 per sinistro.**

**C Semoventi omologati, e Non, alla Circolazione**

**Salvo quanto previsto al punto B – Macchine ed Attrezzature di cantiere**, rientrano nel presente settore a titolo esemplificativo i seguenti enti: escavatori, caricatori, pale gommate, gru semoventi, trattori stradali, macchine agricole, montacarichi idraulici, caterpillar, rulli compressori, autobetoniere, dumper, ecc..

**D Autoveicoli targati**

Rientrano nel presente settore, a titolo esemplificativo:

attrezzature per lavorazioni speciali montate su autocarri appositamente predisposti tipo: mulini mobili, betoniere e gru speciali, scale mobili, elevatori, gruppi frigoriferi.

**Premesso che la locazione può essere effettuata solo sull'attrezzatura speciale, oppure anche sull'autocarro, resta inteso che la copertura assicurativa è prestata esclusivamente per i beni oggetto del contratto di locazione come da dettaglio risultante sul listino del Fornitore a mani del Contraente e riportato sugli elenchi di regolazione mensile.**

Relativamente al solo autocarro, se compreso in garanzia vale quanto segue:

- a) la garanzia è limitata ai danni materiali e diretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina;
- b) sono esclusi dalla garanzia i bagagli, le merci, oggetti vari, ed indumenti che si trovino sul veicolo, nonché, in ogni caso, apparecchiature radio, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatore d'aria, strumenti e singole parti non di serie anche se fornite dalla Casa Costruttrice o dal Locatore;
- c) in deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione la liquidazione dei danni avverrà nel modo seguente.

### Liquidazione dei danni

La **Società** risarcisce il danno in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del **sinistro**, avuto riguardo, per la determinazione di tale valore, al deprezzamento, per effetto di età, stato di conservazione, adozione di nuovi metodi o sistemi.

Le spese di smontaggio e di montaggio conseguenti al **sinistro** sono a carico della **Società** se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili.

Le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili. **La Società non risponde delle spese di ricovero, né dei danni derivanti da mancato uso del veicolo.**

La **Società** ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagare la relativa somma liquidata.

### Garanzia R.C.T.

Relativamente agli autoveicoli targati, la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile Terzi derivante da incendio che abbia colpito l'autoveicolo, **esclusi quelli adibiti a trasporto infiammabili, fino alla concorrenza massima di € 25.000 per singolo automezzo e per sinistro.**

### E Sublocazione

Le garanzie di cui alla presente **polizza** sono da ritenersi operative anche in caso di sublocazione del bene.

**In tale caso, il limite di risarcimento per singolo Utilizzatore di cui all'art.5 A2) è da intendersi per singola ditta nella veste di Utilizzatore e/o Sublocatore di beni locati dal Contraente.**

### F Noleggio

Le garanzie di cui alla presente **polizza** sono da ritenersi operative anche in caso di noleggio del bene.

**In tale caso, il limite di risarcimento per singolo Utilizzatore di cui all'art.5 A2) è da intendersi per singola ditta nella veste di Utilizzatore e/o Noleggiatore di beni locati dal Contraente.**

### G Software / Programmi

Le garanzie di cui alla presente **polizza** sono da ritenersi operative anche per il software ed i programmi in licenza d'uso, se facenti parte integrante del contratto di locazione finanziaria insieme all'hardware e solo in caso di danno indennizzabile all'hardware medesimo.

**In caso di sinistro il danno relativo al software / programmi in licenza d'uso verrà risarcito solo dopo dimostrazione dell'avvenuto rimpiazzo.**

### H Copertura assicurativa per beni concessi in leasing ai privati

Le garanzie di cui alla presente **polizza** sono da ritenersi operative anche per i beni oggetto di contratti di leasing "arredo" ai privati **con esclusione dei seguenti beni/attrezzature:**

- 1 impianti elettrici, idraulici, di condizionamento ed antifurto;
- 2 impianti di irrigazione giardino;
- 3 impianti antenna TV, telefonici e sonori;
- 4 lavori di tinteggiatura e di ristrutturazione;
- 5 pareti in cartongesso;
- 6 tendaggi;
- 7 pentole + attrezzatura da cucina;
- 8 infissi;
- 9 quadri;
- 10 tappeti;
- 11 suppellettili;
- 12 bagni ed arredo bagni;
- 13 lampade.

Si intendono peraltro non operative le garanzie dei seguenti articoli:

**art. 13 - Indennità aggiuntiva danni indiretti; art. 20 - Rimborso canoni; art. 21 - Maggiori costi.**

**I Carrelli elevatori**

Sono da considerare, a tutti gli effetti di polizza, inseriti nel settore "Altri beni".

Si conviene altresì che, per ogni genere di sinistro a carrelli elevatori avvenuto al di fuori del recinto aziendale dell'utilizzatore (sia Conduttore che terzo) e/o in circolazione su area pubblica e/o in cantieri edili, aeroportuali e ferroviari, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di euro 5.000€.

**L E.bike**

Si prende atto tra le Parti che le bici elettriche, pur se semoventi, vengono inserite in convenzione alle seguenti condizioni:

- 1) **In caso di danni, indennizzabili a termini di polizza, ogni indennizzo verrà liquidato previa applicazione di uno scoperto del 20%.**
- 2) **Ferme le esclusioni già previste in polizza, non sono altresì indennizzabili:**
  - a. **I guasti meccanici.**
  - b. **I sinistri dovuti a smarrimento e/o furto con destrezza.**
- 3) **In caso di sinistro per i danni da furto e/o rapina deve essere presentata denuncia alle autorità.**
- 4) La garanzia si intende prestata a capitale pieno.

AGENZIA 470

PIACENZA

CONTRAENTE: ALBA LEASING S.P.A.

DOMICILIO VIA SILE 18

CODICE	RAMO	NUMERO DI POLIZZA	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA	P.	SIRE
470	10	2010/10/2198868	207			10195
COD. PROF.		CODICE FISCALE O PARTITA IVA				
				06707270960		

MILANO

MI C.A.P. 20139

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE	INDICIZZAZIONE	
g.	m.	a.	g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.			
g. 01	m. 01	a. 2026	g. 01	m. 01	a. 2029	a. 3	m.	g.	g.	m.	a.	ANNUALE	NO	
SOSTITUISCE LE POLIZZE				PAGATO AL		COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL	DELEGATARIA			INCASSATO AL	
IN PARTE	AGE	RAMO	N. DI POLIZZA		m.	a.							%	
							0,00	0,00	=	0,00			TOTALE PRIMA RATA EURO	
							=	=	0,00	=			0,00	
													TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO	
													0,00	
TACITO RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO		RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE
SI	NO	NO	2	A9999		NO		a. Agenzi Ramo N. Polizza			Agenzia Ramo N. Polizza			

## VARIAZIONE CONTRATTO

Con effetto dalle ore 24:00 del 01/01/2026 e per tutte le adesioni stipulate successivamente a tale data, si conviene tra le Parti che al fine di adeguare la "Polizza Quadro n. 2010/10/2198868" a quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2023 n° 213 (Legge di Bilancio 2024) in materia di garanzie catastrofali e relative norme attuative previste nel Decreto Ministeriale (D.M. n. 18 del 2025) pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28/02/2025 e successive modifiche/integrazioni, a parziale deroga e a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, vengono apportate al contratto le seguenti modifiche:

- Inserimento/modifica di ulteriori definizioni contenute nel Glossario;
- espresso inserimento in Polizza delle clausole relative alle garanzie catastrofali (Terremoto, Alluvione, inondazione, esondazione e Frana) e loro modifica normativa.
- Inserimento/rivisitazione in Polizza delle clausole relative a: DELIMITAZIONE DI ASSICURAZIONE, CYBER RISK, EPIDEMIA/PANDEMIA, SANCTION CLAUSE, CLAUSOLA GUERRA.
- Modifica di scoperti, franchigie e limiti di massimo indennizzo relativi alle garanzie prestate.

### 1. GLOSSARIO

**Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.**

#### **Allagamento**

Eccesso o accumulo di acqua piovana in luogo normalmente asciutto non dovuto ad alluvione, inondazione, esondazione e rotture accidentali di tubazioni diverse da gronde e pluviali.

#### **Alluvione, inondazione, esondazione**

Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, da qualunque causa provocata.

#### **Attrezzature di cantiere**

Beni assicurati utilizzati nei cantieri e nei depositi ovunque ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Città del Vaticano.

#### **Beni**

- I beni (macchinari, impianti, apparecchiature) non compresi nella definizione di Attrezzature di cantiere: Beni di cui si avvale l'utilizzatore nell'esercizio della propria attività economica e arredi locati da privati.
- Beni ad impiego mobile:  
Beni non compresi nella definizione di Attrezzature di cantiere che, per loro natura, sono semoventi e/o possono essere utilizzati all'aperto ed in luogo diverso dall'ubicazione indicata nel modulo di polizza.

**Non rientrano in questa definizione** gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

**La presente definizione sostituisce integralmente la definizione riportata in polizza "macchine assicurate".**

#### **Cablaggio**

L'insieme dei collegamenti e impianti fisici (cavi, connettori, permutatori) facenti parte dell'impianto.

#### **Frana**

Rapido movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

#### **Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

##### **• Impianto fotovoltaico**

Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cablaggi, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, trasformatori, batterie di accumulo e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Rientrano in questa definizione le stazioni di ricarica esclusivamente se presenti al momento della realizzazione dell'impianto nonché le linee di distribuzione o trasmissione di energia di pertinenza dell'impianto poste entro 300 metri dal perimetro del medesimo.

##### **• Impianto solare termico**

Sistema di produzione di energia termica costituito da macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato sul quale è montato l'impianto solare termico e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

### • Impianto eolico

Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da macchinario azionato dal vento che converte l'energia meccanica in energia elettrica e che comprende uno o più aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna e relative parti murarie, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e fino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale entro 300 metri dal perimetro del medesimo, parti edili al servizio esclusivo del medesimo e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati.

Rientrano in questa definizione le stazioni di ricarica esclusivamente se presenti al momento della realizzazione dell'impianto.

### • Impianto di produzione di energia elettrica a biomassa/biogas

Impianto atto alla produzione di energia elettrica con utilizzo di biomassa, ottenuta sia per combustione diretta delle

biomasse, mediante particolari procedimenti tendenti a migliorare l'efficienza, sia mediante pirolisi, sia mediante estrazione di gas di sintesi (syngas) tramite gassificazione. Per biomassa si intendono materiali di origine animale e anche vegetale che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione e sono utilizzati per la produzione di energia. I combustibili fossili quali petrolio, carbone, metano e similari non possono essere considerati come biomassa.

Si intendono comprese le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale entro 300 metri dal perimetro del medesimo.

### • Impianto idroelettrico

Impianto atto alla produzione di energia elettrica che trasforma l'energia idraulica di un corso d'acqua, naturale o artificiale, in energia elettrica comprese condotte forzate ed opere di presa e le linee di distribuzione o trasmissione di energia elettrica di pertinenza dell'impianto sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale sempreché entro 300 metri dal perimetro del medesimo.

### **Inverter**

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

### **Mareggiata**

Moto ondoso anomalo del mare causato dall'azione del vento.

### **Maremoto**

Serie di onde marine di eccezionali dimensioni che si generano a seguito di terremoto.

### **Modulo di Adesione**

Documento che riporta i dati identificativi dell'aderente/utilizzatore e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione da parte dell'aderente/utilizzatore.

### **Terremoto (sisma)**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

### 2. Integrazione e/o modifica di quanto disciplinato dalla SEZIONE 1 – DANNI AI BENI

Relativamente alle sole garanzie catastrofali (*terremoto (sisma), Alluvione, inondazione, esondazione, Frana*) la SEZIONE 1 – DANNI AI BENI viene parzialmente abrogata in alcune sue parti e modificata/integrata con il testo che segue:

- A) L'art. 2 Delimitazione di assicurazione della SEZIONE 1 - DANNI AI BENI viene integralmente riscritto come segue:

**La Società non è obbligata per i danni:**

- a) **causati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori o del legale rappresentante, del soggetto che prende in sublocazione o noleggio il bene dall'Utilizzatore che ha stipulato il contratto di leasing;**
- b) **dovuti a vizi e/o difetti delle macchine assicurate o causati da normali obsolescenze e usura delle stesse;**
- c) **di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili, nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi e cinghie;**
- d) **verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate;**
- e) **verificatisi o determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 60 giorni continuativi;**
- f) **alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;**
- g) **danni indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;**
- h) **causati da guasti meccanici, elettrici ed elettronici.**
- i) **di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatesi in conseguenza di atti di terrorismo.**
- l) **ai beni utilizzati e/o installati in: attività di cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento, deposito di immondizia, spazzatura e rifiuti in generale.**

**Non rientrano, inoltre, nell'ambito della garanzia prestata dalla presente polizza i seguenti beni: natanti ed aeromobili e cose su essi installate, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, oggetti di natura estetica e promozionale, autoveicoli targati salvo per quanto precisato alla successiva Condizione Particolare D.**

- B) Si intendono abrogati i limiti di indennizzo in aggregato di cui all'appendice n. 18 Limiti di indennizzo per garanzie catastrofali.

Per le garanzie catastrofali (*terremoto / sisma, Alluvione, inondazione, esondazione, Frana*) vengono inseriti i seguenti articoli:

#### **ART. 28) TERREMOTO (SISMA)**

Relativamente all'evento terremoto (sisma), Reale Mutua indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti ai beni assicurati da terremoto (sisma).

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- a) causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Reale Mutua non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

- a) *maremoto, mareggiate* e penetrazioni di acqua marina;
- b) *alluvione, inondazione, esondazione, allagamento*;
- c) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- d) valanghe e slavine;
- e) *frana*;

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a *terremoto (sisma)*.

In caso di *sinistro*, verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo di cui alla Tabella sotto riportata:

GARANZIA	SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO / FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
<b>Terremoto (sisma)</b>			
Per tutti i <i>beni</i> con somma assicurata fino a € 1.000.000,00	15%	===	100% della Somma Assicurata
Per tutti i <i>beni</i> con somma assicurata compresa tra € 1.000.000,01 e limite di accesso in Convenzione	15%	===	70% della Somma Assicurata

### Art. 29) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Relativamente all'evento alluvione, inondazione ed esondazione, Reale Mutua indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti ai *beni assicurati* da *alluvione, inondazione, esondazione*.

Reale Mutua non indennizza:

- a) i danni cagionati da maremoti o maree penetrazioni di acqua marina;
- b) i danni cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno;
- c) i danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazioni;
- d) i danni provocati da colaggi o rottura degli impianti automatici di estinzione.

Non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

- e) maremoto, mareggiata, marea, penetrazioni di acqua marina;
  - f) variazione della falda freatica;
  - g) allagamento, flash floods (bombe d'acqua);
  - h) frana, lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;
- anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti ad alluvione, inondazione, esondazione.

Si intendono comunque compresi i danni da *alluvione, inondazione, esondazione* conseguenti a *frana*.

In caso di *sinistro*, verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo di cui alla Tabella sotto riportata:

GARANZIA	SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO / FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
<b>Alluvioni, inondazioni, esondazione</b>			
Per tutti i <i>beni</i> assicurati con somma assicurata fino a € 1.000.000,00	15%	===	100% della Somma Assicurata
Per tutti i <i>beni</i> assicurati con somma assicurata compresa tra € 1.000.000,01 e limite di accesso in Convenzione	15%	===	70% della Somma Assicurata

### Art. 30) FRANA

Relativamente all'evento frana, Reale Mutua indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti ai *beni* assicurati causati da *frana*.

**Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:**

- a) maremoto, alluvione, inondazione, esondazione;
- b) allagamento;
- a) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- b) valanghe e slavine;
- c) lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;
- d) frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;
- e) anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a frane;
- f) cedimento del terreno se non causato da frane;
- g) frane già note o potenzialmente già note.

Si intendono comunque compresi i danni da frana conseguenti ad alluvione, inondazione, esondazione.

In caso di *sinistro*, verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo di cui alla Tabella sotto riportata:

GARANZIA	SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO / FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
<b>Frana</b>			
Per tutti i <i>beni</i> assicurati con somma assicurata fino a € 1.000.000,00	15%	===	100% della Somma Assicurata
Per tutti i <i>beni</i> assicurati con somma assicurata compresa tra € 1.000.000,01 e limite di accesso in Convenzione	15%	===	70% della Somma Assicurata

### Art. 31) - UNICO SINISTRO

Si prende atto tra le Parti che agli effetti della garanzia:

- *terremoto (sisma)*, sono attribuite a un medesimo fenomeno tellurico, e quindi facenti parte di un unico evento calamitoso, le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
- *alluvione, inondazione, esondazione* sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;

• **frana** sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.  
Pertanto, i danni relativi alle garanzie sopra elencate e attribuibili ad un unico evento calamitoso sono considerati “unico sinistro” solo se avvenuti nel periodo di efficacia dell’assicurazione.

**B)** Relativamente alle sole garanzie catastrofali **Terremoto (sisma), Alluvione, inondazione, esondazione e** quanto disciplinato all’Art. 18 - ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI, della SEZIONE 1 DANNI AI BENI, si intende integrato come segue:

Se l’assicurato o il contraente si avvale anche dell’anticipo previsto per legge (articolo 23 della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità 18 marzo 2025, n. 40) Reale Mutua pagherà l’eventuale differenza rispetto a quanto calcolato dal presente punto.

**C)** Relativamente alle sole garanzie catastrofali **Terremoto (sisma), Alluvione, inondazione, esondazione e Frana**, a parziale deroga dell’art. 9 <Liquidazione dei danni - Garanzia “Capitale Pieno” Enti Nuovi> e dell’art. 10 <Liquidazione dei danni - Garanzia “Capitale Pieno” Enti non nuovi> della SEZIONE 1 – DANNI AI BENI il danno è determinato secondo i criteri che seguono:

- per **beni** si stima il valore a nuovo al momento del sinistro, oppure, se inferiore, si stima l’importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro compresi i costi di trasporto e montaggio, al netto di oneri fiscali se detraibili e dell’eventuale valore economico dei residui;
- per le **attrezzature di cantiere** si stima il valore a nuovo al momento del sinistro, oppure, se inferiore, si stima l’importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro compresi i costi di trasporto dogana e montaggio e i noli, al netto di oneri fiscali se detraibili e dell’eventuale valore economico dei residui.

Se la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, **l’ammontare del danno viene determinato in ottemperanza al disposto degli articoli** <Liquidazione dei danni - Garanzia “Capitale Pieno” Enti Nuovi> e dell’art. 10 <Liquidazione dei danni - Garanzia “Capitale Pieno” Enti non nuovi> della SEZIONE 1 – DANNI AI BENI.

**D)** Si prende atto tra le Parti che l’articolo 11 – Liquidazione dei danni garanzia capitale residuo delle condizioni di assicurazione viene integralmente abrogato

**E)** A parziale deroga ed integrazione di quanto riportato all’art. 27 “Territorialità” della Sezione 1 - DANNI AI BENI, le garanzie catastrofali **Terremoto (sisma), Alluvione, inondazione, esondazione e Frana** sono operanti qualora i beni siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Città del Vaticano.

Infine, devono intendersi valide e operanti le seguenti clausole:

**F) CYBER RISK**

**Sono sempre esclusi i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:**

- **manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software**
- **indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;**
- **utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare**
- **uso di indirizzi Internet, Intranet, siti web o simili mezzi**
- **qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet,**

### Intranet, siti web o simili mezzi;

- **trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;**
- **virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);**
- **violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);**
- **violazione del D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni.**

### G) EPIDEMIA/PANDEMIA

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, **si intendono esclusi i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.**

**Nonostante quanto sopra riportato, la presente polizza indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai beni assicurati, anche se verificatisi in contemporaneità, connessione e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia.**

### H) SANCTION CLAUSE

Reale Mutua non è tenuta a liquidare sinistri o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dall'assicurazione, qualora la liquidazione o la prestazione possano esporre Reale Mutua a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da:

- risoluzioni delle Nazioni Unite;
- norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito, ai quali Reale Mutua debba attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni non risultino in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni eventuale altra norma difforme contenuta nella polizza.

### I) CLAUSOLA GUERRA INFORMATICA

Ad integrazione e maggior precisazione delle condizioni di assicurazione – punto 14 Delimitazione generale dei rischi assicurati, **l'assicurazione non copre alcun danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra informatica. Per guerra informatica si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, negare, degradare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato.**

J) I deducibili e limiti riportati in Polizza si intendono integralmente sostituiti dalla tabella che segue:

### SEZIONE DANNI ALLE COSE

GARANZIA		SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO €
Beni di valore superiore a € 5.200	Furto, Rapina, Scioperi,	15%	€ 1.500	100% della Somma Assicurata
	Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere, Eruzione vulcanica, Allagamento	15%	€ 1.500	80% della Somma Assicurata
	per qualsiasi altro danno	5%	€1000	100% della Somma Assicurata
Beni di valore superiore a € 260 e fino a € 5.200	Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere, Eruzione vulcanica, Allagamento	10%	€ 250	100% della Somma Assicurata
	per qualsiasi altro danno	---	€ 250	
Beni di valore fino a 260 euro		---	€ 50	100% della Somma Assicurata
Beni ad impiego mobile	Furto e Rapina	20%	€ 250	100% della Somma Assicurata
	per qualsiasi altro danno	15%	€ 250	
Autoveicoli targati, attrezzatura speciale	Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti	20%	€ 2.500	100% della Somma Assicurata

	intenzionali in genere, Eruzione vulcanica, Eventi atmosferici;			
	Allagamento, Eruzione vulcanica	20%	€ 2.500	50% della Somma Assicurata con il massimo di € 500.000 per singolo bene e 4.000.000 per singolo utilizzatore
	per qualsiasi altro danno	20%	€ 1.000	100% della Somma Assicurata
Autocarri	Furto e Rapina	20%	€ 2.500	100% della Somma Assicurata
	Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio	10%	€ 500	
Macchinario ed attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione	per qualsiasi danno	20%	€ 2.500	100% della Somma Assicurata
	Allagamento, Eruzione vulcanica	20%	€ 2.500	50% della Somma Assicurata con il massimo di € 500.000 per singolo bene e 4.000.000 per singolo utilizzatore
	Trasporto, trasferimento, carico e scarico	20%	€ 2.500	€ 150.000 per sinistro
Carrelli elevatori	fuori del recinto aziendale dell'utilizzatore (sia Conducente che terzo) e/o in circolazione su area pubblica e/o in cantieri edili, aeroportuali e ferroviari	20%	€ 5.000	100% della Somma Assicurata
	all'interno del recinto aziendale dell'utilizzatore (sia Conducente che terzo)	Si applicano scoperti, franchigie e limiti massimi d'indennizzo relativi alle singole garanzie e al valore del bene assicurato		
E-BIKE		20%	€ 500	Si applicano i limiti d'indennizzo relativi alle singole garanzie e al valore del bene assicurato

Fenomeno elettrico/elettronico		10%	€ 750	€ 50.000 per sinistro, diminuito a € 5.000 per danni provocati da cause endogene
Spese di demolizione e sgombero	Beni somma assicurata < € 5.200	---	---	100% della somma assicurata
	Beni somma assicurata ≥ € 5.200	---	---	10% del valore del bene con il minimo di €10.000 ed il massimo di € 150.000 per sinistro
Guasti Meccanici		10%	€750	€ 30.000 per sinistro con il massimo di 2 sinistri per ogni contratto di locazione
Maggiori costi			5 giorni per ogni sinistro	25% della somma assicurata con il massimo di € 80.000 per sinistro e € 400.000 per annualità assicurativa
Onorari periti		---	---	3% dell'indennizzo col massimo di € 25.000.
Ricorso terzi		---	---	10 volte il valore del bene con il massimo € 250.000
Rimborso canoni			10 giorni per ogni sinistro	Massimo 90 giorni e 50.000 per sinistro. Limite aggregato di polizza per annualità euro 400.000
Anticipi sull'indennizzo		---	---	70% dell'indennizzo globale presumibile il quale risulti non inferiore a 51.000. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000
Indennità aggiuntiva		---	---	6% dell'indennizzo con il massimo di € 75.000
Software e programmi facenti parte integrante del contratto di locazione finanziaria insieme all'hardware		---	---	rimborso spese per avvenuto rimpiazzo

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Responsabilità civile dell'assicurato	---	€ 250 per Danni a cose	€ 3.000.000 per evento con il sottolimito di: - € 750.000 per i danni da incendio a cose di terzi - € 25.000 per Danni a terzi da Incendio di autoveicoli targati con esclusione di quelli che trasportano infiammabili
danni di interruzione di attività di terzi	---	---	10% del massimale garantito dalla garanzia RCT
Spese legali	---	---	1/4 del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda e ove superiore le spese sono ripartite fra Società e Assicurato

**Resta fermo quanto disciplinato nella presente Appendice agli articoli 28) TERREMOTO (SISMA), Art. 29) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE, 30) FRANA in merito a deducibili e limiti d'indennizzo.**

FERMO IL RESTO